

| Norme di Funzionamento del Fondo di garanzia in scadenza al 31/12/2023 | Funzionamento del Fondo di garanzia dal 1° gennaio 2024 |
|---|--|
| Operatività | |
| in regimi ordinari (De minimis , Reg. 651, Reg. 2472 e 2473) e regime TCF | Operatività solo in regimi ordinari |
| Importi | |
| Importo Massimo Garantito per impresa: € 5.000.000,00 | Importo Massimo Garantito per impresa: € 5.000.000,00 |
| Ammissibilità | |
| Ammissibilità di tutte le fasce di rating (V fascia in Regime Temporaneo) | Quinta fascia di rating esclusa dall'ammissibilità |
| Ammissibili solo le PMI | Oltre alle PMI possono accedere Small Mid Cap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) ed Enti del Terzo |
| Percentuali di copertura | |
| 80% per finalità investimenti indipendentemente dalla fascia di rating, aumentata al 90% per investimenti i finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetico come previsto dal Temporary Crisis Framework. | 80% per finalità investimenti per fasce I, II, III e IV |
| 80% in favore delle tipologie di impresa e di operazione finanziaria alle quali non viene applicato il modello di rating, Start-up Innovative e incubatori certificati, microcredito, ed importo ridotto fino a € 25 mila euro di importo massimo delle operazioni di importo ridotto (ammesse al Fondo senza valutazione del merito di credito, innalzato fino a € 35 mila nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti quali Confidi ed altri fondi di garanzia autorizzati. | 80% in favore delle tipologie di impresa e di operazione finanziaria alle quali non viene applicato il modello di rating , Start-up Innovative e incubatori certificati, microcredito, ed importo ridotto ma innalzamento a € 40 mila dell'importo massimo delle operazioni di importo ridotto (ammesse al Fondo senza valutazione del merito di credito con ammissibili anche le imprese in fascia V) ed innalzato fino a € 80 mila nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti quali Confidi ed altri fondi di garanzia autorizzati. |
| 80% su operazioni finanziarie diverse da investimenti per le imprese nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo, ridotta al 60% per imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 | 60% su operazioni finanziarie diverse da investimenti per le imprese nelle fasce 3, 4 del modello di valutazione del Fondo, ridotta al 55% per imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 |
| Small Mid Cap: non ammissibili | Ammissibili: 40% per operazioni d'investimento e start up, 30% per operazioni di liquidità per massimo il 15% della dotazione del Fondo |
| Enti del Terzo Settore: ammissibili purché iscritti al Registro delle imprese (ad esempio imprese e cooperative sociali) e secondo le procedure di valutazione "standard" previste per le "altre" imprese | Ammissibili anche i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché al Repertorio economico amministrativo presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000,00 e senza l'applicazione del modello di valutazione nei limiti del 5% della dotazione del Fondo |
| Garanzia su basket bond: Importo minimo dei bond che possono essere inclusi nei portafogli garantiti dal Fondo euro 2 milioni | Garanzia su basket bond: Importo minimo dei bond che possono essere inclusi nei portafogli garantiti dal Fondo euro 500 k |
| Commissioni | |
| Per Micro Imprese 0.25%, Piccole Imprese 0.50% e Medie Imprese 1% del garantito | Per Micro Imprese non previste , Piccole Imprese 0.50%, Medie Imprese 1%, Small Mid Cap 1,25% del garantito |
| Commissione di mancato perfezionamento: presente su tutte le tipologie di operazioni | La "commissione di mancato perfezionamento" è stata confermata con l'applicazione al superamento della soglia del 5% rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente ma la stessa è stata ora limitata alla sola garanzia diretta (la commissione, dunque, non si applicherà più alla riassicurazione). La commissione non è altresì dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte dell'impresa beneficiaria. |